

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1970

(40^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* » (761):

PRESIDENTE	Pag. 515, 517
FADA, sottosegretario di Stato per il tesoro	516
	517
SEGNANA, relatore	516
SOLIANO	517

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini » (820):

PRESIDENTE, f.f. relatore	510, 511, 512, 513, 514
FADA, sottosegretario di Stato per il tesoro	511
	512, 514
LI VIGNI	512
SEGNANA	511
SOLIANO	511, 512
ZUGNO	512

Seguito e rinvio della discussione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia

del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023) (*D'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Gianina; e Simonacci*) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 515
BOSCO, ministro delle finanze	515
SEGNANA	515

La seduta ha inizio alle ore 18,50.

Sono presenti i senatori: Andò, Belotti, Buzio, Corrias Efisio, De Dominicis, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli, Torelli, Zugno.

Intervengono il ministro delle finanze Bosco, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Tantalo e il sottosegretario di Stato per il tesoro Fada.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini » (820)

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Formica, il quale è oggi impegnato altrove per serie ragioni di carattere politico, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Devo dire, però, che sono dispiaciuto che il collega Formica non si trovi nella possibilità di riferire sul provvedimento, giacchè, essendo egli della stessa parte politica del compianto senatore Brodolini, avrebbe potuto fare la relazione con maggiore competenza e completezza di notizie. Io cercherò comunque di sostituirlo in questo compito come meglio potrò.

Ho conosciuto il senatore, poi ministro, Brodolini al Senato in questa legislatura e ne ho apprezzato le alte doti; e a questo proposito penso che una testimonianza, che venga dalla parte politica nella quale io milito possa essere, sotto un certo aspetto, forse anche più significativa. Noi tutti ricordiamo con quanto impegno e con quanta competenza il senatore Brodolini si è dedicato alla causa dei lavoratori e agli interessi del Paese; e tutti sappiamo quello che ha significato la sua presenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Abbiamo visto, infatti, il ministro Brodolini occuparsi — malgrado fosse stato colpito da una dolorosa malattia della quale nessuno ignorava la gravità — del suo Dicastero con un'intensità che in un certo senso faceva sentire come egli capisse che il suo ciclo quaggiù sarebbe stato, oramai, molto breve e che pertanto doveva moltiplicare la sua volontà di agire, come Ministro del lavoro, in un settore nel quale molto c'è

da fare. Ed egli, che veniva dal sindacalismo e che molto aveva operato in quel campo, ha lasciato al Parlamento ed al Paese un nobilissimo legato: quel disegno di legge che correntemente è chiamato statuto dei lavoratori e che, pur nella dialettica dei contrasti che la sua natura fortemente innovativa suscitò in generale in Parlamento e nel Paese, costituisce nella sua realizzazione un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro e caratterizza, a mio giudizio, un periodo politico italiano.

Noi tutti ricordiamo il ministro Brodolini, già colpito visibilmente dal male, ascoltare apparentemente assente la discussione che si svolgeva in Aula e trovare, al momento della replica, insospettate energie per sostenere, con garbo di modi ma con fermezza, le tesi sue e del Governo. Io penso che, anche se non volessimo considerare quello che ha significato la sua vita di uomo impegnato nella difesa e nell'affermazione dei diritti dei lavoratori, il provvedimento citato basterebbe da solo a giustificare il presente disegno di legge, con il quale il Governo chiede che vengano assunte a carico dello Stato le spese dei funerali del compianto Ministro. Si tratta di un onore che è reso alla sua memoria.

L'importo della spesa, peraltro, è assai modesto e fa carico sul capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, per il quale esiste la copertura. Ma, ripeto, l'assunzione delle spese funebri per il senatore Brodolini a carico dello Stato costituisce un riconoscimento, un'attestazione pubblica che colui che è scomparso meritava per la sua attività di interesse generale che lo Stato si occupasse delle onoranze a lui dovute all'atto della morte.

Io concludo così questa mia breve relazione, che ho svolto con sincerità, come certamente i colleghi vorranno riconoscere; ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, che consta di due brevi articoli, di cui il primo contiene il dispositivo e il secondo riguarda la copertura.

S E G N A N A . Naturalmente, mi unisco alle nobili parole che il Presidente ha detto per ricordare la figura del compianto senatore Brodolini. Però, francamente, io vorrei portare qui l'opinione dell'uomo della strada, il quale si meraviglia che in uno Stato organizzato come il nostro, che ha un bilancio di migliaia e migliaia di miliardi, ci sia la necessità, quando muore una persona benemerita nei confronti del Paese, di procedere all'approvazione di un apposito disegno di legge per l'assunzione delle spese delle onoranze funebri a carico dello Stato. Ciò invece dovrebbe essere automatico in casi come questo. Quando muore una personalità benemerita dello Stato, le spese per le onoranze funebri dovrebbero trovare copertura in un normale capitolo del bilancio.

Faccio questa osservazione perchè mi sembra un'anomalia che un fatto che dovrebbe avere una copertura finanziaria automatica per quel che riguarda la spesa e che dovrebbe essere lasciato alla discrezione del Governo, debba invece essere sottoposto all'esame dei due rami del Parlamento attraverso un disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Collega Segnana, io la ringrazio per la sua osservazione, che non riguarda il merito del provvedimento, ma la procedura.

Credo di aver posto sufficientemente in rilievo che quello dello Stato è un intervento che contribuisce a rendere omaggio alla memoria dello scomparso Ministro del lavoro, omaggio che non è sminuito dalla necessità di tale intervento. La verità è che non essendoci un capitolo *ad hoc*, ogni qualvolta che si verifica un evento del genere occorre emanare una legge, perchè qualsiasi spesa pubblica deve essere deliberata per legge.

S E G N A N A . In questo modo però l'onoranza si trasforma in una cosa sicuramente non tanto piacevole per la famiglia, la quale deve assistere al varo di un provvedimento *ad hoc*.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. I punti di vista possono essere diversi: si po-

trebbe anche sostenere che se il Parlamento approva con legge apposita l'assunzione di queste spese a carico dello Stato ha luogo un riconoscimento maggiore.

S O L I A N O . Signor Presidente, nel merito mi associo pienamente a quanto da lei detto. Vorrei solo chiedere se possiamo oggi prelevare dal fondo di riserva dell'anno scorso.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Ritengo che il suo dubbio, senatore Soliano, non sia giustificato, in quanto anche al capitolo n. 3522, richiamato dal provvedimento, sono applicabili le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 64, correntemente chiamata legge Bertone, la quale all'articolo 1 dispone: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo ».

Ora il disegno di legge in questione è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 4 agosto 1969. Vi era dunque un'imputazione e questo disegno di legge non è stato perfezionato; faceva carico ad un capitolo di riserva in quanto si trattava di una spesa imprevista, ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923. La morte, indubbiamente, è un fatto imprevisto. Ritengo quindi che, essendo possibile a tale titolo prelevare dal fondo di riserva ed essendo stato il disegno di legge presentato al Parlamento il 4 agosto 1969 e non perfezionato in quell'esercizio, non possa sorgere eccezione attingendo a questo capitolo per la copertura.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle parole del Presidente e sollecita l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'obiezione avanzata dal senatore Soliano, ritengo che l'interpretazione data dal Presidente da un punto di vista tecnico sia assolutamente corretta. Pur tuttavia, se vi sono perplessità, non ho

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (3 febbraio 1970)

nulla in contrario ad accettare un emendamento che preveda il trasferimento dell'onerare all'esercizio 1970, cosa questa che risolvrebbe la questione.

L I V I G N I . Signor Presidente, se non si trattasse di questo disegno di legge, sul contenuto del quale siamo tutti d'accordo, ma di un altro provvedimento e lei ne volesse sostenere il finanziamento sulla base di quell'articolo, non potremmo che essere contrari.

F A D A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Da un punto di vista tecnico, come ho già detto, l'interpretazione del presidente Martinelli è corretta.

L I V I G N I . Il fondo di riserva non può essere utilizzato oltre il 31 dicembre.

P R E S I D E N T E , f. f. relatore. Ma è stato utilizzato con un disegno di legge presentato nell'agosto del 1969.

S O L I A N O . Il fondo di riserva, o quella parte del fondo di riserva, che al 31 dicembre non viene utilizzato deve essere parificato; non può rimanere, altrimenti ammetteremmo il principio che quella parte del fondo di riserva deve rimanere come fondo globale.

F A D A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Come ho già detto, se vi sono perplessità, nulla vieta a mio giudizio di modificare con un emendamento il « 1969 » in « 1970 » e risolvere il problema.

S O L I A N O . Trattandosi di questo provvedimento c'è un certo disagio a fare una discussione.

Z U G N O . Onorevole Presidente, naturalmente sono pienamente d'accordo e mi associo alle sue parole che hanno ricordato le benemerite del ministro Brodolini; e quindi, nel merito del provvedimento, sono perfettamente d'accordo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, devo dire che se il disegno di legge

fosse stato approvato dai due rami del Parlamento entro il 31 dicembre 1969 non sarebbe sorta alcuna questione. Ma non ritengo che oggi — e questo lo dico in primo luogo per una ragione, a mio avviso, di obiettiva valutazione di quello che è il riferimento ai fondi destinati al perfezionamento di provvedimenti di legge in corso di approvazione, e in secondo luogo in relazione al fatto che il presente disegno di legge deve ancora essere inviato alla Camera dei deputati, la quale potrebbe anche non accettare la copertura prevista e quindi rimandarcelo indietro — sia possibile approvarlo nel testo che è sottoposto al nostro esame.

Il fondo di riserva infatti è un capitolo come tutti gli altri capitoli del bilancio, i quali — come è noto — possono essere utilizzati, a mio avviso, soltanto fino al 31 dicembre dell'esercizio per il quale sono iscritti in bilancio: si possono cioè fare prelievi da quel fondo soltanto per integrare capitoli che siano eventualmente divenuti deficitari nel corso dell'esercizio stesso, quando cioè l'esercizio non è ancora scaduto. Le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 64, si riferiscono invece ai fondi globali, che non hanno niente a che fare con il fondo di riserva perchè hanno una destinazione specifica relativa a provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. Ora, la possibilità di utilizzo, di passaggio in economia cioè di questi fondi nell'esercizio successivo è consentita appunto da tale legge: peraltro, poichè tra questi fondi globali e il fondo di riserva c'è la stessa differenza che esiste tra essi ed un qualunque capitolo di bilancio, non è possibile applicare a tale fondo le disposizioni della più volte richiamata legge n. 64 del 1955. Certo, potremmo anche farlo, ma è fuori dubbio che derogheremmo in modo aperto e, direi, grossolano alle disposizioni attualmente in vigore in quanto — ripeto — non è possibile modificare gli impegni di un esercizio già chiuso. Se si trattasse di un qualunque capitolo di bilancio saremmo senz'altro tenuti dal farlo!

Dal momento che il fondo di riserva — ripeto — ha la stessa natura di tutti i nor-

mali capitoli di bilancio, anzi è a quelli legato perchè destinato ad integrarli, se non possono più essere utilizzati quei capitoli a maggior ragione non potrà più essere utilizzato il fondo destinato ad integrarli. Al contrario, il fondo globale, in base alle disposizioni della più volte citata legge Bertone, ha la possibilità di essere utilizzato anche successivamente alla scadenza dell'esercizio.

Al fine di superare ogni difficoltà pregherei pertanto il Presidente, che indubbiamente l'aveva già avvertita ed ha sostenuto ugualmente la sua tesi nel desiderio di vedere approvato il disegno di legge in relazione al merito dello stesso, di aderire alla mia proposta di trasferire il relativo onere all'esercizio 1970, soprattutto in considerazione che lo stesso sottosegretario Fada si è dichiarato disposto ad accettarla.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Proprio allo scopo di andare incontro a quanto affermato dal senatore Zugno — e chiedo venia agli onorevoli colleghi se torno ancora una volta sulle caratteristiche di questa copertura — desidero far presente che il disegno di legge è stato presentato alla Presidenza il 4 agosto 1969. Ora, è stato rilevato qui dall'onorevole collega che se esso fosse stato approvato dai due rami del Parlamento entro il 31 dicembre 1969 *nulla quaestio* sarebbe sorta. Andiamo allora a vedere che cosa è detto nel capitolo 3522, al quale fa riferimento l'articolo 2 del disegno di legge in esame: in esso si legge « Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) ». A sua volta l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recita: « Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, un " Fondo di riserva per le spese impreviste " ».

La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi hanno luogo mediante decreti del Presidente della Re-

pubblica promossi dal Ministro del tesoro. Le prelevazioni per somme superiori a lire 3.000.000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione ».

Questo fondo di riserva, secondo la prima nozione della legge, opera dunque in quanto riserva di altri capitoli e quindi non potrebbe essere invocato per le spese impreviste come capitolo a sè. Ho usato però il condizionale « non potrebbe », in quanto di fatto il Governo più volte ha utilizzato questo capitolo come provvista per la copertura di una spesa imprevista, non più dunque ai sensi dell'articolo 42 del richiamato regio decreto n. 2440, ma a titolo particolare. Ora, se così è e il disegno di legge interviene in tal modo, il punto sollevato dal senatore Zugno e, credo, anche dal senatore Soliano è il seguente: possiamo cambiare la destinazione di un capitolo dopo la chiusura dell'esercizio? Capitolo che evidentemente non ha alcun riferimento con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, che riguarda — come è già stato rilevato — esclusivamente le disponibilità di bilancio secondo le varie intestazioni dei capitoli. Debbo riconoscere a questo proposito, dopo avere ascoltato le osservazioni fatte dai colleghi, che esse mi sembrano meritevoli di considerazione: dovrei dunque a questo punto fermarmi e concordare nel ritenere accettabile la soluzione di fare carico allo stesso capitolo per il 1970.

Desidero però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il presente disegno di legge è un provvedimento che non è stato perfezionato nell'esercizio e che pertanto è meritevole di considerazione secondo l'articolo 1 della cosiddetta legge Bertone, che recita: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (3 febbraio 1970)

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

Comunque, pur ritenendo — ripeto — che le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 64, siano applicabili anche al capitolo n. 3522, richiamato dal provvedimento in esame, non ho nulla in contrario a trasferire il relativo onere all'esercizio 1970. Qui evidentemente siamo nel campo dell'opinabile: opinabile infatti è il mio parere, come quello del senatore Soliano e del senatore Zugno. È da tenere in maggior conto, certamente, quello dell'onorevole sottosegretario Fada in quanto, in definitiva, rappresenta un indirizzo ed una responsabilità maggiori.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero esaminare la cosa da un punto di vista tecnico. Dopo avere ascoltato il collega Zugno, devo dire che, benchè io rispetti le sue opinioni, esse non riescono a convincermi; infatti non vedo la contraddizione della copertura di cui trattasi con l'articolo 1 della legge Bertone, il quale non fa riferimento al fondo globale, ma a qualsiasi spesa del bilancio. Rileggiamo insieme l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi, non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate... ». Non vi è dubbio che questo fondo di riserva sia una disponibilità del bilancio, e non vedo quale sia il riferimento esclusivo al fondo globale. Questo da un punto di vista tecnico; comunque, pur convinto di questa interpretazione, non ho nessuna difficoltà a chiudere la questione imputando l'onere della spesa all'esercizio 1970. Potrebbe darsi, ma è opinabile, che anche la Camera sollevi questa obiezione, quindi con l'emendamento fughiamo qualunque perplessità che possa nascere.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario. Il collega

Zugno teme che, non tenendo conto della eventuale prassi nell'altro ramo del Parlamento, correremmo il rischio di vederci restituire il disegno di legge e quindi di dare inizio ad un *iter* che non ha sempre aspetti felici, soprattutto per coloro che accusano il Parlamento di fare dei « bizantinismi »; anche io sarei, dunque, favorevole all'emendamento suggerito dal senatore Zugno dal momento che l'onorevole sottosegretario Fada ha detto di non essere ad esso contrario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giacomo Brodolini.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zugno un emendamento tendente a sostituire le parole « per l'anno finanziario 1969 » con le altre « per l'anno finanziario 1970 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (3 febbraio 1970)

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero subito dichiarare, riferendomi alle argomentazioni esposte dal rappresentante del Governo nel corso della seduta precedente, di essere favorevole alla tesi, in esse avanzata, di accogliere il solo articolo 1. Sopprimendo infatti l'articolo 2 daremo al disegno di legge un carattere di pura interpretazione autentica.

B O S C O , ministro delle finanze. Non ho altro da aggiungere a quanto ho già avuto modo di dire. Non posso dare una risposta esatta al quesito posto nella seduta del 29 gennaio scorso circa il costo che importerebbe per le finanze dello Stato l'applicazione dell'articolo 2, perchè i rimborsi sono difficilissimi da calcolare in via ipotetica. Tuttavia questa mattina il direttore generale delle Dogane mi ha comunicato che tale costo graverebbe sull'Amministrazione finanziaria per parecchi miliardi; quindi il Governo è ancora più dell'opinione che l'articolo 2 vada soppresso.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, vorrei far presente a lei e alla Commissione

che la 9ª Commissione ha all'ordine del giorno della seduta di domani il parere su questo disegno di legge. Riterrei quindi opportuno attendere che detto parere ci pervenga e nell'attesa rinviare l'esame del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , relatore. Ho già avuto modo, nella scorsa seduta, di dire che qualsiasi ulteriore ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge si trasformi in un danno per l'interesse pubblico; mentre noi continuiamo a discutere, i beneficiari delle esenzioni continuano ad avvantaggiarsi dei nostri indugi e i cereali, lo zucchero, il caffè e tanti altri prodotti transitano per Assisi con larghissime agevolazioni. Aderendo alla richiesta del senatore Segnana attenderemo, comunque, il parere della 9ª Commissione fino alle ore 10 di domani mattina, ma, se detto parere non perverrà, non attenderemo oltre e nella stessa mattinata riprenderemo la discussione.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicazione della "Gazzetta Ufficiale" » (761)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* ».

Ricordo che sul disegno di legge si è discusso ampiamente nella seduta del 27 novembre scorso e che il dibattito era stato rinviato per consentire una maggiore riflessione sull'argomento. È trascorso da allora un tempo piuttosto lungo; spero pertanto che, riprendendo l'esame del provvedimento, si possa completarlo.

Do la parola al relatore Segnana il quale desidera aggiungere qualcosa alla relazione già svolta.

S E G N A N A , *relatore*. Mi permetto di rammentare ai colleghi che con questo disegno di legge si introduce una modifica alle norme della legge 13 luglio 1966, n. 559, con le quali sono state stabilite le attività dell'Istituto poligrafico dello Stato.

L'articolo 2 della legge n. 559 prevede che in casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto poligrafico possa affidare, con la autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, a stabilimenti di terzi la esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica ed alla stampa delle carte valori. Con il disegno di legge in esame si intende modificare questa norma, stabilendo che ove l'Istituto poligrafico, per qualsiasi causa, si trovi nella impossibilità di eseguire tempestivamente la stampa e la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*, il Provveditorato generale dello Stato sia autorizzato ad affidare l'esecuzione di tali compiti a tipografie esistenti nell'ambito statale o pubblico.

La modifica viene proposta in considerazione dei ritardi che spesso si sono verificati nella pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, determinando quegli inconvenienti che, come forse qualche collega ricorderà, sono stati qui denunciati in varie occasioni.

Rinnovo pertanto il mio invito a voler approvare il disegno di legge.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero, in relazione alla discussione svoltasi precedentemente, fare delle brevi ma esplicite dichiarazioni.

Dal verbale della seduta del 27 novembre ricavo che nel provvedimento in esame si è voluta vedere una serie di motivazioni che non corrispondono assolutamente alla realtà. Si sono fatte in proposito alcune ipotesi: innanzitutto quella che questo piccolo provvedimento possa comportare una smobilitazione del Poligrafico. Dichiaro esplicitamente che ciò è assolutamente infondato e assurdo. Una seconda ipotesi è che si tenderebbe a ridurre la forza contrattuale dei dipendenti dell'Istituto. Dichiaro

che il disegno di legge ha una esigenza che è completamente al di fuori di tale motivazione. E dirò il perchè.

Il comma che si propone di aggiungere all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dice: «Tuttavia, quando l'Istituto poligrafico dello Stato, per qualsiasi causa, si trovi nella impossibilità di eseguire tempestivamente la stampa e la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*...». Richiamo l'attenzione della Commissione sull'inciso: «per qualsiasi causa».

È indubbio che il Governo ha il dovere, l'obbligo di provvedere alla stampa della *Gazzetta Ufficiale*. Se, per qualsiasi causa, ciò non potesse avvenire, ci si rende conto di che cosa ne deriverebbe da un punto di vista giuridico agli effetti dei termini.

Ora, può la Commissione escludere che domani, per un'alluvione, per un incendio, per la rottura di una macchina necessaria alla stampa, eccetera, l'Istituto poligrafico si trovi nella impossibilità concreta di provvedere a questo compito? Secondo la legge attuale, la *Gazzetta Ufficiale* non può essere stampata che dall'Istituto poligrafico. Il disegno di legge tende a redere comunque possibile tale pubblicazione: è questo l'unico motivo della proposta. Tutto quanto si è voluto vedere come sottofondo del provvedimento il Governo si premura di dichiarare che è assolutamente infondato.

Che possano poi derivare dalla norma altri effetti, come quello, ad esempio, di consentire che in caso di sciopero la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* avvenga al di fuori del Poligrafico, non ho alcuna difficoltà a dichiararlo. Ma si tratta di una conseguenza accessoria: non è questa la ragione essenziale del provvedimento. D'altra parte, non vedo perchè lo Stato dovrebbe abdicare ad un suo dovere nella ipotesi di una conseguenza accessoria. Pertanto, se la Commissione ritiene di seguire delle ipotesi che non hanno alcun fondamento è padronissima di farlo, ma sia ben chiaro che lo scopo che il Governo si prefigge è unicamente quello che ho indicato, cioè rendere comunque possibile la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, indipendentemente dalle cause che possono determinare ritardi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª SEDUTA (3 febbraio 1970)

S O L I A N O . Vorrei rivolgere una preghiera al Presidente.

Ho ascoltato le dichiarazioni che l'onorevole Sottosegretario ha fatto a nome del Governo. Poichè da parte del mio Gruppo non vi è consenso sul provvedimento, chiederei, se fosse possibile, di rinviarne l'esame a domani.

F A D A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il Governo, non c'è nessuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Senatore Soliano, lei sa che non abbiamo mai avuto alcuna difficoltà a rinviare l'esame di un disegno di legge per un approfondimento. Ora, tenuto conto delle impegnative e responsabili dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario Fada, noi dovremmo arrivare ad una conclusione. La conclusione può esserè anche il rinvio alla deliberazione in Aula, pur non augurandomelo personalmente. Non vorrei tuttavia che domani ci trovassimo di fronte ad un'altra richiesta di rinvio. Dico

questo anche perchè con frequenza io ricevo telegrammi di protesta, con delle note anche aggressive, ritenendosi responsabile il Presidente della Commissione se la Commissione stessa non arriva ad una decisione. E questo è uno degli argomenti sul quale mi sono pervenuti telegrammi di vario genere.

Non ho difficoltà, se i colleghi sono d'accordo, ad accedere alla richiesta, ma è opportuno che si deliberi al più presto sull'argomento in un senso o nell'altro.

S O L I A N O . La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è dunque rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI